

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 7301 del 15/04/2025 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2025/7589 del 15/04/2025
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI E IMPIANTO PER LA LAVORAZIONE DI SABBIA E GHIAIA DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA ALL'INTERNO DEL POLO ESTRATTIVO N.15 "VECCHIAZZANO", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FORLÌ (FC), PROPOSTO DA SAPIFO S.R.L.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente SAPIFO S.r.l., con sede legale nel comune di Forlimpopoli (FC), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e impianto per la lavorazione di sabbia e ghiaia derivanti dall'attività estrattiva all'interno del polo estrattivo n.15 "Vecchiazzano"*, localizzato nel Comune di Forlì (FC), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2025.52325 del 20 gennaio 2025) e all'ARPAE di Forlì-Cesena;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Forlì-Cesena che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva e la scheda tecnica di progetto per la procedura di verifica, acquisita con nota prot. PG.2025.0347625 del 07 aprile 2025 precisando che, vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate, ritiene necessario sottoporre il progetto a procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.50: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del*

decreto legislativo n. 152 del 2006”;

il progetto prevede di insediare all'interno del Polo Estrattivo n.15 "Vecchiazzano" un'attività di frantumazione e recupero inerti mediante operazione R13 (messa in riserva) e R5 (recupero/riciclo) di rifiuti speciali non pericolosi e un impianto per la lavorazione di sabbia e ghiaia derivanti all'attività estrattiva;

verificata la completezza e l'adequatezza della documentazione presentata e sentita Arpae SAC di Forlì-Cesena, l'Autorità Competente non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni rispetto al progetto presentato;

con nota di ARPAE SAC di Forlì-Cesena (acquisita al prot. reg. con Prot. 24/01/2025.0074549 del 24 gennaio 2025), è stata data comunicazione agli Enti interessati, dell'avvio e pubblicazione del procedimento e della relativa documentazione progettuale nella banca dati delle valutazioni ambientali della regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6497;>

il proponente ha chiesto all'Autorità competente, nell'istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"norme in materia ambientale"*;

ARPAE SAC di Forlì-Cesena, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria tenutasi il 07 marzo 2025;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per trenta (30) giorni consecutivi a far data dal 27 gennaio 2025, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati (dal 27/01/2025 - al 26/02/2025) sono pervenute due osservazioni del pubblico, consultabili nella banca dati delle valutazioni ambientali nella sezione "osservazioni";

dalle osservazioni emerge che le altre attività

estrattive di sabbia e ghiaia all'interno del Polo n. 15 "Vecchiazzano" manifestano l'intenzione di richiedere l'autorizzazione per il trattamento di rifiuti inerti al termine della fase di escavazione. Di conseguenza, evidenziano che per loro sarebbe più opportuno procedere con una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) unitaria, poiché valutazioni separate attraverso singoli procedimenti di screening rischiano di sottostimare gli impatti complessivi;

sono stati acquisiti i seguenti contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Comune di Forlì, acquisito da Arpae al protocollo n. 60650 del 31/03/2025, nelle quali vengono messe in evidenza alcune incongruenze e imprecisioni presenti nella documentazione trasmessa dal proponente;

consultabile nella sezione "pareri" della banca dati delle valutazioni ambientali;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione come sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate e dei cittadini:

progetto

dal punto di vista progettuale, lo scenario proposto non presenta criticità impiantistiche o gestionali. Ciononostante, sotto il profilo territoriale, si evidenzia che la prosecuzione dell'attività di recupero e lavorazione dei rifiuti inerti una volta avvenuta la cessazione dell'attività estrattiva all'interno del Polo n. 15 "Vecchiazzano" è subordinata a specifiche condizioni. In particolare, il Piano regionale rifiuti (PRGR) prevede la compatibilità dell'area di cava per la lavorazione inerti solo durante il periodo e la contemporanea presenza della lavorazione di cava. Mentre il PAE del Comune di Forlì prevede che all'interno delle aree di cava si possano svolgere attività di recupero rifiuti inerti anche dopo la chiusura delle stesse, a condizione che venga effettuato uno studio di compatibilità ambientale e che venga stipulata una nuova convenzione. Infine, l'art. 23 della convenzione

registrata tra le ditte escavatrici e il Comune di Forlì, prevede la permanenza degli impianti solo se essi siano destinati alla sistemazione finale dell'area di cava. Pertanto, sarà necessario un apposito atto amministrativo del Comune di Forlì per definire le modalità e le tempistiche di prosecuzione delle attività nel rispetto della pianificazione vigente;

inoltre, poiché il progetto prevede il recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione, contribuendo al riutilizzo di materiali che altrimenti non verrebbero recuperati, si può considerare positivamente il bilancio della risorsa costituita dalla materia prima per l'edilizia;

tuttavia, come evidenziato nei paragrafi successivi, i dati non sempre appaiono univoci. L'attuale assenza di chiarezza in taluni aspetti determina le valutazioni e le conclusioni di seguito riportate nel dettaglio. Esse evidenziano la necessità di un'analisi più approfondita, per la quale è necessario disporre di elaborati quali il progetto definitivo e relazioni tecniche maggiormente dettagliate, al fine di produrre elaborati modellistici di più fine dettaglio, propri della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

impatti cumulativi

poiché l'attività di lavorazione dei rifiuti si affiancherà a quella estrattiva svolta da RMP commerciale (ex Sansoni) e Garavini, è inevitabile che vi sia una sovrapposizione degli impatti generati, in particolare riguardo alle polveri, alle emissioni acustiche, al traffico indotto e all'utilizzo della risorsa idrica. Impatti che il proponente è riuscito a stimare solo in parte. Per una valutazione più dettagliata di questi aspetti, si rimanda ai successivi paragrafi;

bilancio risorse naturali ed energetiche

- risorse energetiche

l'utilizzo di risorse energetiche sarà principalmente legato al consumo di carburanti ed energia elettrica dei mezzi/impianti che opereranno all'interno dell'area. E per il proponente, gli impatti relativi al consumo di gasolio e di risorse energetiche saranno trascurabili e assimilabili a quelli generati già durante l'attività estrattiva;

nel progetto non sono previste misure mitigative rispetto a questo aspetto in quanto per il proponente non

vengono prodotti impatti potenziali trattandosi di un impianto di recupero rifiuti all'interno di un'area dove già si svolge attività estrattiva;

- risorsa idrica

avendo già in essere una concessione per il prelievo dal fiume Rabbi di 16.000 mc/anno e avendo dimostrato che tali quantitativi di acqua sono sufficienti a soddisfare i bisogni idrici del nuovo impianto. Vista anche la vasca di accumulo per far fronte ai periodi di magra del fiume, si può concludere che, sebbene l'attività non sia esente da impatti sull'uso della risorsa idrica, l'impatto complessivo possa essere considerato non significativo;

atmosfera e odori

stante la tipologia di attività prevista le emissioni da considerarsi maggiormente impattanti per la matrice aria sono da imputarsi principalmente al risollevarimento di polveri PM10 sia da attività svolte nel sito che da traffico indotto;

relativamente alla fase di esercizio il proponente ha presentato una valutazione delle polveri diffuse emesse sia dalle attività di escavazione già autorizzate che dalla nuova attività di recupero inerti, valutazioni effettuate basandosi su quanto previsto dalle Linee Guida ARPAT (D.G.P. 213/2009) e dal manuale EPA AP-42 "Compilation of Air Pollutant Emission Factors";

per l'attività di escavazione si è fatto riferimento a quanto già presentato e valutato nella procedura di VIA comunale del 2018 dalle ditte SA.PI.FO., Garavini e Sansoni (ora RMP commerciale); in tale documento sono state quantificate le emissioni di polveri diffuse generate dalle diverse attività di cava relativamente ad ogni settore di coltivazione delle tre ditte, due delle quali (SA.PI.FO. e Garavini) potevano cominciare fin da subito l'attività estrattiva e una (Sansoni) solo dopo i primi 5 anni dall'inizio delle attività delle prime due, per un totale di 10 anni di attività complessiva. Ne deriva che per gli ultimi 5 anni di attività le lavorazioni delle tre ditte potranno avvenire contemporaneamente;

a questo contributo vanno aggiunte le emissioni diffuse generate dall'attività di recupero inerti di SA.PI.FO; a tale proposito la ditta ha stimato le emissioni generate dai due impianti di frantumazione e vagliatura previsti (Impianto REV e impianto EXTEC) relativamente ai contributi dati dalle attività di: scarico materiale in tramoggia, vagliatura primaria, frantumazione, nastro trasportatore, vagliatura

secondaria, movimentazione cumuli. Non sono stati conteggiati invece, come specificato più avanti, i contributi emissivi delle altre attività connesse all'attività di recupero inerti;

vi è infine il contributo alla polverosità generata dall'utilizzo, da parte dei soli mezzi SA.PI.FO., di una pista non asfaltata che dall'uscita su Via Veclezio si raccorda a Viale dell'Appennino per una lunghezza di circa 1.4 km. Su tale pista è stato stimato il transito generato dalla sola attività estrattiva di SA.P.IFO, variabile a seconda del settore in lavorazione e compreso tra un minimo di 21 transiti giornalieri ad un massimo di 33. L'incremento giornaliero del numero massimo di mezzi pesanti a servizio dell'impianto con l'avvio dell'attività di recupero inerti è stimato in circa 25 mezzi/gg; quindi, si presume un aumento di ulteriori 50 transiti, ma su questo aspetto il proponente non è chiaro. A tale proposito si riporta integralmente quanto scritto dal proponente a pag. 31 della Relazione di screening (REL01): *"La costruzione della pista si è resa necessaria in attesa dell'ampliamento della via Tomba e via Mangella e il collegamento con la Tangenziale di Forlì. Solo una volta terminati i lavori di ampliamento di questi assi viari con il loro effettivo utilizzo, si procederà con lo smantellamento dell'impianto SA.PI.FO di Magliano e dell'attuale pista temporanea"*. Alla luce di quanto dichiarato dal gestore risulterebbe quindi non necessaria una stima degli impatti generati dalla pista temporanea, se non in funzione della eventuale richiesta di transitare sulla stessa anche con i mezzi adibiti al trasporto rifiuti, visto che la procedura in essere riguarda appunto la richiesta di svolgere tale attività all'interno del polo estrattivo Vecchiazzano. Nel caso in cui la ditta intenda valutare questa possibilità si anticipa fin d'ora che la stessa si ritiene critica. Parimenti si rilevano le stesse criticità in caso di transito sulla viabilità ordinaria nell'ipotesi in cui non vengano realizzati i lavori di ampliamento degli assi viari di Via Tomba e Via Mangella e il collegamento con la tangenziale di Forlì nei tempi previsti per l'insediamento dell'attività di recupero inerti nel polo estrattivo di Vecchiazzano. Alla luce della limitata chiarezza dei dati forniti su tali aspetti e visto il coinvolgimento di più enti competenti per ambiti differenti, si ritiene necessario approfondire maggiormente gli impatti legati al traffico indotto sia nell'eventualità di uso della pista temporanea che di transito sulla viabilità ordinaria, anche in considerazione della necessità di una valutazione coordinata

da parte di tutti i soggetti coinvolti;

entrando nello specifico di quanto presentato dal proponente relativamente al bilancio emissivo si osserva quanto segue:

- nella tabella a pag. 24 del documento "REL04.1 Bilancio emissivo" sono riportati i contributi alle attività estrattive delle singole ditte per ogni settore di coltivazione e tipologia di attività così come calcolati nel 2018 (procedura di VIA comunale); a quanto presentato andrebbero quindi aggiunti i contributi degli impianti di frantumazione a servizio delle attività estrattive di SA.PI.FO (eventualmente da autorizzare) e della ditta RMP commerciale (frantoio mobile già autorizzato con DET-AMB-2023-6292);

- in tabella a pagina 23 del documento "REL04.1 Bilancio emissivo" sono riportate le emissioni generate dalla pista non asfaltata di solo utilizzo SAPIFO distinte per settore di coltivazione, non è chiaro se i valori riportati siano riferiti alle emissioni tal quali oppure se sia già stato considerato l'effetto mitigativo applicato (44% di riduzione per limitazione della velocità di percorrenza dei mezzi + 55% di abbattimento per bagnatura della pista due volte al giorno). Tale aspetto andrebbe chiarito e andrebbero riportate sia le emissioni tal quali che le stesse considerando gli eventuali abbattimenti;

- le emissioni generate dal transito su piste interne di cava sono state calcolate considerando abbattimenti ottenuti riducendo le velocità di percorrenza dei mezzi (44% di abbattimento per velocità inferiori a 30 km/h) e considerando la bagnatura naturale. Per il calcolo di quest'ultimo fattore di abbattimento sono stati presi a riferimento i giorni di pioggia relativi all'anno 2023, pari a 117, con una ulteriore riduzione del 33%. A parere della scrivente agenzia tale riduzione andrebbe calcolata a partire almeno dai dati degli ultimi 5 anni e comunque applicata solo se impossibilitati alla bagnatura delle piste, ipotesi non presa in considerazione dal proponente nelle azioni di mitigazione elencate e che andrebbe adeguatamente valutata;

- per l'attività di recupero inerti sono state valutate le emissioni diffuse generate dai due impianti di frantumazione e vagliatura, a quanto valutato andrebbero aggiunte le emissioni generate almeno dalle attività di carico/scarico dai camion, transito dei mezzi sulle piste interne, rimaneggiamento cumuli, erosione del vento sui cumuli di materiale, nonché le emissioni generate dai motori

di alimentazione dei due impianti;

- non è stata presentata in modo chiaro una tabella di sintesi che riporti i contributi totali alle emissioni di polveri diffuse in relazione alla coltivazione dei vari settori e comprensiva di tutte le attività di volta in volta previste;

in considerazione di quanto sopra si valuta il bilancio emissivo proposto sottostimato rispetto a tutti i possibili contributi e poco chiaro rispetto ai quantitativi totali massimi che ipoteticamente potrebbero essere emessi nella situazione più gravosa "worst case";

a valle del bilancio emissivo il proponente ha presentato una valutazione di compatibilità ambientale delle attività basandosi su quanto previsto dalle linee guida di ARPAT. Tale valutazione, è stata effettuata a partire da dati sottostimati, in quanto come sopra riportato mancano dei contributi che non sono stati valutati ed inoltre riguarda le sole emissioni della ditta SA.PI.FO. Stante queste premesse le emissioni orarie totali generate dalla sola ditta SA.PI.FO all'interno dell'area del polo estrattivo (escludendo quindi il contributo della pista esterna non asfaltata) sono comprese nel range di compatibilità parziale, che richiederebbe una valutazione modellistica con dati sito specifici ed il monitoraggio ai recettori; a tal proposito la ditta non ha proposto alcun monitoraggio;

relativamente ai recettori si concorda con l'analisi effettuata dal proponente a pag. 29 del "REL04.1 Bilancio emissivo", infatti la complessità del sito, esteso per dimensioni e con attività diverse distribuite al suo interno, comporta un impatto significativamente diverso ai singoli recettori e non determinato da una attività prevalente, ma piuttosto da un insieme di condizioni sito-specifiche. Tale complessità comporta che per effettuare una valutazione di compatibilità rappresentativa per ogni recettore, debba essere eseguita una valutazione modellistica della diffusione di polveri dall'area comprensiva di tutte le attività previste all'interno del polo Vecchiazano e della polverosità generata dal traffico indotto che deve essere condotta valutando, cautelativamente, il caso peggiore (contemporanea attività estrattiva delle tre ditte nello stato autorizzato + attività di recupero inerti comprensiva di tutti i contributi e con entrambi gli impianti in funzione);

riguardo alla dispersione modellistica degli inquinanti la ditta ha presentato 2 studi: uno relativo alla dispersione

delle polveri dalle attività del polo estrattivo ed uno relativo agli impatti generati dal traffico indotto sulla pista non asfaltata di solo utilizzo SA.PI.FO. Riguardo allo studio relativo alla dispersione di polveri per il transito di mezzi sulla pista non asfaltata si rimanda a quanto valutato precedentemente relativamente al suo eventuale utilizzo nella configurazione post operam;

per lo studio della dispersione di polveri PM10 dall'area del polo estrattivo Vecchiazzano è stato utilizzato il modello gaussiano MMSDimula; per l'implementazione del modello sono state individuate 3 sorgenti areali sferiche, ciascuna di raggio 100 m e corrispondente a una delle proprietà autorizzate (SA.PI.FO., Garavini e Sansoni). Nel documento viene descritto genericamente che il dato di input per ogni sorgente deriva dalla "caratterizzazione e quantificazione delle emissioni atmosferiche degli inquinanti rilasciati dalle attività estrattive, quantificate e incluse nell'elaborato "Bilancio Emissivo", considerando le attività in funzione simultaneamente per 8 h/g. Più avanti nel documento vengono descritte le attività prese in considerazione nella simulazione (pag. 33 del documento). Si evidenzia che quanto presentato risulta insufficiente, in primo luogo perché il bilancio emissivo risulta sottostimato e carente sotto i diversi aspetti sopra riportati, in secondo luogo perché è necessario, per la presentazione degli studi di diffusione modellistica, predisporre tabelle di sintesi che riportino in modo chiaro e coerente i dati effettivamente inseriti in input per ogni sorgente considerata (con e senza mitigazioni) e illustrare in modo chiaro ed univoco la provenienza degli stessi. Inoltre non risulta chiaro come siano stati utilizzati i dati di fondo della stazione di rilevamento della qualità dell'aria e quali siano i risultati della simulazione con e senza fondo. A tal proposito si sottolinea che per il calcolo dei giorni di superamento della soglia di 50 ug/m3 ai recettori occorre effettuare il calcolo sommando alle concentrazioni giornaliere simulate ai recettori (simulazione in modalità short term) il dato giornaliero rilevato dalla stazione per tenere conto sia del contributo dato dalle sorgenti che della variabilità "naturale" delle concentrazioni di fondo giornaliere, determinate in gran parte dalle condizioni meteorologiche;

le concentrazioni simulate ai recettori andrebbero tutte riportate, per maggiore chiarezza e coerenza con la normativa di riferimento, in ug/m3 (e non g/m3). Il proponente dichiara di avere utilizzato come valori di fondo i dati della stazione di rilevamento della qualità dell'aria denominata

Parco Resistenza, a tal proposito si sottolinea che il dato dei superamenti giornalieri della soglia di 50 ug/m³ del 2023 misurato dalla stazione risulta essere significativamente più basso rispetto al quinquennio precedente e pertanto, sebbene sia il più vicino in ordine temporale, non si ritiene rappresentativo delle concentrazioni di fondo dell'area. A titolo esplicativo si rimanda alla tabella con i dati statistici annuali di PM₁₀ della stazione "Parco Resistenza" (anni 2018-2023) riportata nel Report sulla qualità dell'aria della Provincia di Forlì-Cesena (pagina 55) <https://www.arpae.it/it/notizie/qualita-dellaria-in-provincia-di-forli-cesena-nellanno-2023>;

si sottolinea inoltre come dai risultati della simulazione effettuata emerga già una situazione di potenziale criticità nei valori massimi ai recettori che risultano essere significativamente più alti rispetto a quanto misurato dalla stazione di rilevamento della qualità dell'aria (superiori a 200 ug/m³ per i recettori R8 ed R10), tale situazione di criticità andrebbe perciò maggiormente indagata con uno studio approfondito sugli andamenti giornalieri simulati ai recettori maggiormente esposti;

per quanto sopra esposto, considerato che di fatto la valutazione presentata non risulta esaustiva, che le stime dal proponente sono significativamente sottostimate, che si ritiene plausibile il potenziale superamento delle soglie proposte da ARPAT con un aumento considerevole delle polveri emesse rispetto allo stato attuale, alla luce della limitata chiarezza dei dati forniti sugli aspetti sopra evidenziati, considerato che le valutazioni sul traffico indotto necessariamente richiedono il coinvolgimento di più enti competenti per ambiti differenti;

nel merito delle misure mitigative descritte, stanti le criticità e carenze richiamate sopra che non permettono di determinare con certezza l'entità degli impatti, si evidenzia che tale incertezza esiste anche rispetto alla valutazione dell'efficacia delle misure di mitigazione proposte;

acque superficiali e sotterranee

premesso che nello studio preliminare ambientale viene riportato che:

- la zona su cui verrà attuato il progetto ricade all'interno di un'area di alimentazione degli acquiferi sotterranei e a 370 m da un'ansa del fiume Rabbi;
- le acque meteoriche di dilavamento dei cumuli del materiale trattato e da trattare recapiteranno in direzione

del fosso Maestà previo passaggio in una vasca di prima pioggia;

- nell'area dei cumuli di EoW sarà prevista una vasca di sedimentazione da cui le acque usciranno tramite uno sfioratore;

- le acque di processo per la lavorazione degli inerti (500 mc/giorno) sono prelevate dal fiume Rabbi (massimo di 25 mc/giorno) con regolare concessione di derivazione (16.000 mc/anno);

- l'acqua prelevata dal Fiume Rabbi (20 mc) e stoccata in vasca di accumulo verrà utilizzata anche per inumidire il piazzale, abbattimento polveri derivanti dai cumuli e per l'irrigazione della barriera verde di realizzazione futura;

- le acque reflue generate dalla lavorazione degli inerti vengono trattate in una vasca di decantazione con flocculante e raschiatore per separare la fase solida, poi inviate a un filtro pressa per estrarre la frazione liquida, che viene raccolta in una vasca di accumulo e reimpressa nel circuito idrico dell'impianto;

- l'impatto sulla matrice acqua è considerato trascurabile e come misura mitigativa è prevista la realizzazione di una vasca di accumulo in argilla di 2.507 m3 per il fabbisogno dei mesi estivi;

in relazione a quanto sopra si rileva che il progetto in esame presenti alcune carenze significative nelle informazioni, necessarie per una valutazione adeguata degli impatti associati alla matrice acqua;

in particolar modo, manca una descrizione dettagliata della gestione operativa associata al rischio di esondazione del fiume Rabbi, che, essendo di carattere torrentizio, potrebbe subire esondazioni anche di ampia portata durante eventi atmosferici intensi. Senza informazioni precise sugli accorgimenti e le misure adottate per gestire tali situazioni, non è possibile valutare adeguatamente l'efficacia delle soluzioni proposte;

anche per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue provenienti dai piazzali di trattamento degli inerti non sono fornite indicazioni chiare sul tipo di impianto utilizzato (se di prima pioggia o in continuo), né sulla sua capacità di trattamento in relazione alle attività previste. Tale informazione è fondamentale per comprendere se l'impianto di trattamento sia in grado di garantire un

adeguato livello di protezione dell'ambiente. Inoltre, per avere un quadro completo relativo alla gestione delle acque recapitanti sui piazzali è necessaria una caratterizzazione adeguata del corpo recettore;

un aspetto particolarmente critico riguarda la mancanza di una valutazione degli impatti sulle acque sotterranee, un elemento fondamentale per comprendere l'effettivo impatto ambientale complessivo del progetto;

considerando la presenza di altre attività nel medesimo sito del presente progetto, si ritiene necessaria una valutazione degli impatti cumulativi sulla matrice acqua. Tale valutazione dovrà analizzare sia gli aspetti qualitativi che quantitativi e considerare gli effetti nel breve e lungo termine;

sebbene le informazioni disponibili siano limitate, l'impatto su questa matrice ambientale è valutato come negativo ma non significativo. Tuttavia, come già evidenziato in altri paragrafi, il proponente non fornisce indicazioni chiare sull'eventuale utilizzo della "passerella temporanea" che attraversa il fiume Rabbi, aspetto che richiede chiarimenti in considerazione degli evidenti potenziali impatti negativi significativi sul corso d'acqua;

suolo e sottosuolo

considerata la preesistenza di un'attività estrattiva nell'area, con conseguente alterazione dello stato originario del suolo, la natura dei materiali trattati (rifiuti inerti) e la gestione pianificata delle acque di dilavamento, il potenziale impatto ambientale risulta circoscritto a eventuali sversamenti accidentali. Le procedure di emergenza proposte dal proponente sono conformi alle esigenze del sito e risultano idonee a prevenire impatti significativi su suolo e sottosuolo;

inquinamento acustico

la documentazione acustica riguardante la matrice rumore risulta carente sotto alcuni aspetti rilevanti di seguito elencati;

la caratterizzazione della sorgente EXTEC S-4 risulta essere sottostimata a partire dai dati riportati nella scheda tecnica dell'impianto: in luogo del valore di pressione sonora pari a 83 dBA a 7 metri è stato considerato il valore di 92 dBA a 1 metro;

per quanto riguarda le sorgenti sonore corrispondenti alla rumorosità derivante dal funzionamento degli impianti di

trattamento e recupero dei rifiuti REV GCR 106 e US 30/A3S, non è stata dichiarata la distanza dagli impianti dei rilievi eseguiti presso la cava di Magliano, pertanto non è possibile verificare l'esatta caratterizzazione acustica; occorre inoltre specificare se tali sorgenti hanno una direttività dell'emissione sonora e valutare in tal caso l'impatto in funzione della direzione e frequenza della stessa;

per ciò che concerne le altre attività estrattive di sabbia e ghiaia, delle ditte RMP commerciale (ex Sansoni) e Garavini, si rileva una decisa sottostima in quanto nella relazione acustica non è stato considerato il contributo acustico della Ditta RMP commerciale (ex Sansoni);

nella descrizione delle barriere acustiche viene citata anche la barriera verde, senza identificare quale sia il grado di isolamento acustico considerato nel modello matematico di diffusione del rumore in ambiente esterno; a tal proposito si precisa che deve essere inferiore al decibel dato che trattasi di unico filare alberato;

al fine di verificare l'efficacia delle altre schermature previste (barriere in terra di altezza pari a 4 metri) occorre specificare l'altezza di ogni sorgente sonora e la differenza di quota tra il piede di tali schermi e la quota del piano campagna di ciascun ricettore abitativo;

risulta assente lo studio sul rumore emesso dal traffico indotto che dovrà riguardare sia la viabilità attuale, con interessamento dell'abitato di Vecchiazzano, sia futura;

in assenza di queste informazioni, non è possibile esprimere un parere sul progetto presentato, poiché non è possibile determinare con certezza l'entità degli impatti e l'efficacia delle misure di mitigazione proposte. Per quanto sopra esposto, considerato che di fatto la valutazione presentata non risulta completamente esaustiva per le emissioni sonore, si valuta che l'impatto del progetto possa essere potenzialmente negativo e significativo in virtù delle sorgenti sonore previste e del traffico indotto;

rifiuti

valutata la tipologia e i quantitativi di rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto ad oggetto, non si evidenziano possibili impatti significativi relativamente a questo aspetto;

traffico e mobilità

vedasi quanto riportato nei paragrafi: atmosfera e odori, inquinamento acustico, impatto socioeconomico e sulla

salute;

vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

in relazione all'impatto sulla fauna e sulla flora, si sottolinea che il sito è già stato modificato dalla presenza di un polo estrattivo, risultando ad oggi di limitato pregio naturalistico. La distanza dall'area ZSC IT4080009 - Selva Di Ladino, Fiume Montone, Terra Del Sole è tale da non generare effetti diretti sull'area protetta, tuttavia, la vicinanza al sito ZSC e al fiume Rabbi implica che il bacino di raccolta e accumulo dell'acqua, attrattivo per fauna acquatica e semi-acquatica, possa rappresentare una potenziale trappola. In assenza di specifiche misure di mitigazione, come reti protettive e sistemi di filtraggio per evitare la morte degli organismi acquatici durante il prelievo di acqua, l'impatto è da considerarsi negativo, ma non significativo, in quanto può essere efficacemente mitigato con interventi mirati;

al momento, non è possibile definire con certezza il grado dei vantaggi ecosistemici derivanti dalle barriere di terra e dalla barriera verde, in quanto non è specificato se le prime verranno coperte con geotessili o se sarà prevista una semina di specie erbacee. Questo aspetto richiede un chiarimento ulteriore. Inoltre, per quanto riguarda il filare verde, che attualmente prevede una specie monospecifica (cipresso di Leyland), i benefici per la biodiversità e la microfauna risultano piuttosto limitati. Al fine di accrescere il valore ecologico dell'intervento, sarebbe quindi utile esplorare la possibilità di integrarlo con un impianto plurispecifico di specie autoctone, pur mantenendo il suo ruolo di mitigazione del rumore e delle polveri;

in conclusione, le barriere di terra e la barriera verde, seppur non sia completamente chiaro se siano previste come nuove misure specifiche per questo intervento o facciano parte di una pianificazione già esistente all'interno del polo estrattivo (aspetto che limita la comprensione della loro modificabilità in relazione alle esigenze del progetto attuale), potrebbero comunque avere un effetto positivo sul grado di biodiversità locale, seppur di entità limitata;

paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali

dal punto di vista paesaggistico, si ribadisce che il sito risulta già modificato dalla presenza di un polo estrattivo. In questo contesto, l'inserimento dell'attività di trattamento dei rifiuti appare appropriato, in quanto consente di evitare la trasformazione di ulteriori aree. L'impatto negativo sul paesaggio può quindi essere

considerato trascurabile. Inoltre, si condivide con il proponente che le opere di mitigazione previste per il contenimento delle emissioni acustiche (barriere di terra e barriera verde) contribuiranno a migliorare l'integrazione paesaggistica del progetto, con un ulteriore potenziale miglioramento estetico-visivo qualora venissero realizzati anche i miglioramenti proposti nel paragrafo "Vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità";

impatto socioeconomico e sulla salute

relativamente ai potenziali impatti sulla salute umana derivanti dalla tipologia di rifiuti trattati, si concorda con quanto dichiarato dal proponente. L'impianto, infatti, prevede il trattamento e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, i quali non presentano criticità tali da generare interferenze con la salute umana;

diversamente per quanto riguarda gli impatti legati al traffico indotto. Si evidenzia infatti che, qualora l'impianto venisse attivato in una fase provvisoria, senza il completamento dei lavori di adeguamento della viabilità prevista, le vie di accesso percorribili, così come proposte nella "Tavola_04- Viabilità-signed_timbrato", attraverserebbero inevitabilmente aree urbane residenziali, interessando recettori sensibili quali abitazioni, scuole, ecc. In tal caso, l'impatto sulla popolazione sarebbe significativo e negativo. Pertanto, l'attivazione dell'impianto può essere ritenuta compatibile sotto questo profilo solo a seguito dell'effettivo completamento dell'adeguamento delle opere viarie previste (tangenziale e collegamenti dedicati);

inquinamento elettromagnetico

in merito a questo aspetto si concorda con quanto valutato dal proponente in quanto gli interventi proposti sono ritenuti compatibili con il contesto in cui si inserisce il progetto e non si prevedono impatti significativi;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE SAC di Forlì-Cesena sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita dalla Regione con nota prot. PG.2025.0347625 del 07 aprile 2025, sulla base della

documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e impianto per la lavorazione di sabbia e ghiaia derivanti dall'attività estrattiva all'interno del polo estrattivo n.15 "Vecchiazzano", localizzato nel Comune di Forlì (FC) debba pertanto assoggettare, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 4/2018, alla ulteriore procedura di VIA in quanto è stato valutato che possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente per le valutazioni espresse nei punti precedenti;

in particolare, si rendono necessari approfondimenti e chiarimenti, non risolvibili con elaborati integrativi relativi al livello della valutazione di assoggettabilità, per le emissioni, l'impatto acustico, il traffico indotto, le acque e gli effetti sulla salute, risultate essere le matrici ambientali più impattate;

infine, considerato il coinvolgimento di più enti competenti per ambiti differenti, si rende necessaria una valutazione coordinata tra tutti i soggetti coinvolti;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 giugno 2024 n. 1276 del "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione" come aggiornata dalle deliberazioni di Giunta regionale 01 luglio 2024 n. 1453, 04 novembre 2024 n. 2065 e 02 dicembre 2024 n. 2251;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2025 n. 110 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";
- la deliberazione di Giunta regionale 08 luglio 2024 n. 1639 "Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta Regionale";
- la deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2024 n. 2376 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'Ambiente";

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 13 febbraio 2025 n. 3058 "Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di assoggettare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato "Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi e impianto per la lavorazione di sabbia e ghiaia derivanti dall'attività estrattiva all'interno del polo estrattivo n.15 "Vecchiazzano", localizzato nel Comune di Forlì (FC), proposto da SAPIFO S.r.l., sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente; in particolare, si rendono necessari approfondimenti e chiarimenti, non risolvibili con elaborati integrativi relativi al livello della valutazione di assoggettabilità, per le emissioni, l'impatto acustico, il traffico indotto, le acque e gli effetti sulla salute, risultate essere le matrici ambientali più impattate;

- b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente SAPIFO S.r.l., al Comune di Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;
- c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013

DENIS BARBIERI